



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 8/16/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA KPNQWEST ITALIA S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA IN MODALITÀ BITSTREAM E BITSTREAM NAKED

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA l’istanza di KPNQWEST Italia S.p.A. (di seguito “*KPNQWEST*”) del 7 luglio 2014, acquisita dall’Autorità in data 8 luglio 2014 protocollo n. 36197, con la quale la società ha richiesto la risoluzione della controversia insorta avverso Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Telecom*”) in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa in modalità *bitstream* e *bitstream naked*;

VISTA la nota del 23 luglio 2014, recante protocollo n. 39833, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (la “*Direzione*”) ha richiesto ulteriori elementi istruttori ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’articolo 3 del *Regolamento*;

VISTE le note di KPNQWEST del 29 luglio 2014 e del 9 settembre 2014, acquisite rispettivamente in data 30 luglio 2015, al protocollo n. 41444, e in data 17 settembre 2014, al protocollo n. 48013;

VISTA la nota della Direzione del 20 ottobre 2014, recante protocollo n. 53545;

VISTA la nota del 7 novembre 2014, recante protocollo n. 56884, con cui la Direzione ha avviato il procedimento ed ha convocato le parti in udienza per il giorno 16 dicembre 2014;

VISTA la nota del 10 dicembre 2014, acquisita al protocollo n. 62494, con cui Telecom ha inviato le proprie controdeduzioni;

VISTI gli esiti dell'udienza del 16 dicembre 2014;

VISTE le note di KPNQWEST e di Telecom rispettivamente del 22 maggio 2015 e del 19 giugno 2015, acquisite ai rispettivi protocolli nn. 45394 e 51085, con cui le società hanno trasmesso le memorie di replica secondo i termini assegnati dal responsabile del procedimento nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2014;

VISTA la nota del 10 luglio 2015, recante protocollo n. 56116, con cui la Direzione ha convocato le parti in udienza per il 21 luglio 2015;

VISTI gli esiti dell'udienza del 21 luglio 2015;

VISTA la nota di KPNQWEST del 2 ottobre 2015, acquisita al protocollo n. 69871;

VISTA la nota di KPNQWEST del 14 marzo 2016, acquisita dall'Autorità in data 18 marzo 2016 al protocollo n. 12260, con la quale la società istante ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra KPNQWEST Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 5 maggio 2016

IL DIRETTORE
Giovanni Santella